



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

4/2015

Gennaio/4/2015 (*)

Napoli 15 Gennaio 2015

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2014 c.d. "semplificazioni fiscali", pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28/11/2014", dal 13 dicembre importanti novità interessano la dichiarazione di successione.

In particolare, l'art. 11 apporta alcune modifiche alla presentazione della dichiarazione di successione, prevedendo l'esenzione dall'obbligo di presentazione per le eredità fino a 100mila euro.

Come noto, il D.Lgs. n. 346/1990, c.d. Testo Unico in materia di successioni e donazioni, costituisce il riferimento normativo in materia di dichiarazione di successione.

In esso sono raccolte tutte le norme che regolano gli adempimenti posti a carico degli eredi del defunto (de cuius) affinché possano subentrare nella disponibilità dei suoi possedimenti (beni mobili e/o immobili) o di altri soggetti interessati, come sotto indicato.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Sono obbligati a presentare la dichiarazione:

- gli eredi, i legatari e i loro rappresentanti legali;
- gli amministratori dell'eredità;
- gli esecutori testamentari;

- i curatori delle eredità giacenti;
- i trust;
- gli immessi nel possesso dei beni (qualora si presentasse il caso di morte presunta o assenza di defunto).

QUANDO VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro il termine di 12 mesi dall'apertura della successione, che dovrebbe coincidere con la data della morte del de cuius.

Essa va presentata presso la sede dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana.

Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA.

Entro 30 giorni dalla presentazione bisogna poi fare anche richiesta di voltura degli immobili all'Agenzia del Territorio.

La presentazione della dichiarazione in esame deve avvenire utilizzando l'apposito modello (modello 4) disponibile presso gli uffici dell'Agenzia, pena la nullità della dichiarazione.

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Orbene, ciò premesso, l'art. 11 del d.lgs. n. 175/2014, interviene sull'apparato normativo di cui al d.lgs. 346/1990, introducendo alcune importanti novità normative.

In particolare, le modifiche riguardano:

- ***il limite di valore che consente, in presenza di altre condizioni fissate dalla legge, di fruire dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione;***
- ***i documenti da allegare alla dichiarazione di successione;***
- ***l'erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi.***



ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Non vi è obbligo di presentare la dichiarazione di successione se l'attivo patrimoniale non supera i 100.000 € **(il Testo Unico faceva ancora riferimento alla soglia in lire pari a 50 milioni)** e se vengono rispettate le seguenti due condizioni:

- l'eredità è devoluta al coniuge del defunto ovvero ai suoi parenti in linea retta;
- l'attivo ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE

Il nuovo comma 3-bis, dell'art. 30 del T.U., introduce importanti novità circa la documentazione da allegare alla dichiarazione di successione.

Viene, infatti, previsto che alcuni documenti di cui alle lett. c), d), g), h) e i), del suddetto articolo (atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; atto pubblico o scrittura privata da cui risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; ultimo bilancio e inventari; documenti di prova delle passività, degli oneri deducibili, delle riduzioni e delle detrazioni) possano essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali.

Resta invariato l'obbligo della presentazione degli altri documenti previsti dall'art. 30 (certificato di morte o copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta; certificato di stato di famiglia del defunto, degli eredi e dei legatari; estratti catastali relativi agli immobili; certificato dei pubblici registri per navi e aeromobili; prospetto di liquidazione delle imposte), nonché la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale.

Nella seguente tabella, si riepilogano i documenti da allegare alla dichiarazione di successione specificando se, in base alla nuova disciplina del D.lgs.

175/2014, possano essere sostituiti da una copia non autentica unita ad un'autocertificazione.

DOCUMENTO	SOSTITUIBILE DA COPIA NON AUTENTICA E AUTOCERTIFICAZIONE
Certificato di morte o copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta	NO
Certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale	NO
Copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione	Sì
Copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi	Sì
Estratti catastali relativi agli immobili	Devono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13.2.2013 n. 11)
Certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili	NO
Copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario	Sì
Copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge	Sì
Documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni previste dalla legge	Sì
Prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie	NO



SEMPLIFICAZIONI IN PRESENZA DI CREDITI FISCALI

Un'altra importante novità introdotta dal decreto semplificazioni fiscali riguarda il caso in cui vi siano crediti fiscali a favore del *de cuius*.

In particolare, viene previsto che, ***in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate possa erogare i rimborsi dopo la presentazione della dichiarazione di successione, semplicemente liquidando l'imposta di successione tenendo conto di tali importi "a credito".***

Secondo la disciplina previgente al DLgs. 175/2014, invece, per vedersi riconoscere i rimborsi, gli eredi dovevano presentare una dichiarazione di successione integrativa.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC